

20312.08

REPUBBLICA ITALIANA 23 LUG. 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

23 LUG. 2008

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO****LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SENESE - Presidente - R.G.N. 6250/05

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere - Cron. 20312

Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere - Ud.27/03/08

Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

RUZZANTE SERGIO, domiciliato in ROMA presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall'avvocato Bonelli Luigi ~~PURICELLI SILVIA~~, giusta delega

in atti;

**- ricorrente -****contro**

IDROENERGY S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

2008 VANNUCCI VITO, giusta delega in atti;

1267 **- controricorrente -**



avverso la sentenza n. 881/04 della Corte d'Appello di

FIRENZE, depositata il 03/09/04 r.g.n. 499/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/03/08 dal Consigliere Dott. Federico

ROSELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

M

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 luglio 2004 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Livorno, condannava Sergio Ruzzante a risarcire alla s.r.l. Idroenergy, alla quale era stato legato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa di tecnico consulente, il danno subito per il deterioramento dell'autovettura fornitagli dalla committente per l'espletamento degli incarichi. La Corte confermava inoltre la condanna del Ruzzante a pagare la penale per la violazione di un cosiddetto "patto di non concorrenza", che lo legava alla committente per tutta la durata del contratto di collaborazione e ancora per tre anni dopo la cessazione.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ruzzante mentre la soc. Idroenergy resiste con controricorso. Memorie utrinque.

Pietro Roselli

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2596 e 2125 cod. civ. e vizi di motivazione, per non avere la Corte d'appello dichiarato la sopravvenuta inefficacia del patto di non concorrenza intercorso fra ~~de~~ <sup>l'</sup>impresa essa ed il consulente-lavoratore parasubordinato, per scadenza del termine quinquennale di durata massima complessiva.

Il motivo non è fondato, ancorché ammissibile perché concernente la validità di una clausola contrattuale disputata nel <sup>grado di</sup> merito.

Nel caso di specie, trattasi di un patto che, come risulta tanto dalla sentenza impugnata quanto dal ricorso attuale, le parti chiamarono di non concorrenza; che s'inserì in un rapporto di consulenza tecnica continuativa e coordinata, ossia di lavoro parasubordinato, e che il lavoratore pacificamente violò attraverso l'espletamento dell'attività di consulenza a favore di impresa concorrente.

M

Essendo altresì pacifico che la durata del patto, concordata dalle parti, era, oltretutto pari a quella del rapporto di lavoro, ancora di tre anni successivi alla fine dello stesso rapporto, tesi del ricorrente è che, al tempo dell'asserita violazione, la durata del patto era comunque scaduta a causa della fine del quinquennio di cui agli artt. 2596 e 2125 cod. civ., iniziato in costanza del rapporto di lavoro.

Questa tesi non può essere condivisa.

L'art. 2596 cod. civ. è richiamato dal ricorrente erroneamente poiché concerne il patto di non concorrenza, valido non più di cinque anni, stipulato fra imprenditori o comunque non accessorio ad altro contratto di cooperazione, quale un contratto di lavoro, subordinato oppure autonomo ma continuativo e coordinato con l'attività committente.

L'art. 2125 riguarda il patto di non concorrenza concluso dalle parti del rapporto di lavoro subordinato. La previsione di legge, che ne detta anche il limite temporale, di cinque anni per il dirigente e di tre anni negli altri casi, si riferisce esclusivamente al tempo successivo alla cessazione del contratto di lavoro, giacché nel periodo di efficacia di questo contratto il patto sarebbe comunque nullo per mancanza di causa, vale a dire per l'obbligo di fedeltà che grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2105 cod. civ.

Il caso di specie riguarda un rapporto di lavoro parasubordinato e non è perciò riconducibile direttamente all'art. 2125, il quale è tuttavia applicabile per analogia quanto alla durata massima del patto di non concorrenza, ossia nel senso della durata limitata bensì al quinquennio, o al termine pattizio minore, e altresì della non computabilità del periodo di svolgimento del rapporto di lavoro.

E' vero infatti che la legge non impone comunque al lavoratore autonomo e parasubordinato un dovere di fedeltà, ma è altrettanto vero che il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vieta alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra.

Federico Pardi

M

Tutto ciò è dimostrato, per il rapporto di agenzia, dal diritto di esclusiva attribuito a tutte le parti dall'art. 1743 cod. civ. e dal dovere di lealtà e buona fede, imposto all'agente dal successivo art. 1746, primo comma, nonché dal divieto di concorrenza gravante sul socio della società in nome collettivo, o del socio accomandatario, ai sensi degli art. 2301 e 2318 cod. civ.

Nel lavoro parasubordinato pertanto il divieto di concorrenza vincola le parti salve le attenuazioni che esse ne concordino, con la conseguenza che il termine di durata non può decorrere prima che il rapporto di lavoro cessi.

In conclusione si deve affermare che per i contratti di collaborazione, quale quello di lavoro parasubordinato, nella durata massima dell'eventuale patto accessorio di non concorrenza non può essere compreso il tempo di svolgimento della collaborazione onde la stessa durata non inizia prima della cessazione del contratto. Infatti durante lo svolgimento di questo l'obbligo di astenersi dalla concorrenza, connaturale ad ogni rapporto di collaborazione economica, renderebbe inutile ossia privo di causa il patto accessorio, come risulta ad es. dagli artt. 1743, 1746, primo comma, 2105, 2301, 2318 cod. civ. e in generale dall'art. 1175 cod. civ.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. per inversione dell'onere della prova dell'imputabilità del danno da deterioramento dell'automobile in dotazione.

Il motivo non è fondato poiché la Corte d'appello non ha applicato l'art. 2697 cit. ma, pacifico il danno all'autovettura, ha interpretato incensurabilmente il contratto di lavoro nel senso che quel danno fosse a carico del lavoratore a titolo di responsabilità oggettiva.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P Q M

V. *Edvico Roselli*

*h*

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 28,00 — , oltre ad euro millecinquecento - per onorario, nonché spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2008

Il Consigliere est.

*Vedico Bonelli*

Il Presidente

*Muz*

IL CANCELLIERE

*Graef B unvolder*

Depositato in Cancelleria



oggi, **23 LUG. 2008**

IL CANCELLIERE

*Graef B unvolder*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533